

## **IPOTESI DI ACCORDO SUI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA PER L'ANNO 2020**

Il giorno 7 marzo 2023, si sono incontrati, parte in presenza e parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia", e delle Organizzazioni sindacali dell'Area della dirigenza per definire i criteri di corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia per l'anno 2020.

A tal fine le parti:

### **VISTO**

- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
- I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente dell'area VI;
- il Verbale del 12 febbraio 2002, relativo al sistema di valutazione dell'attività dei dirigenti dell'Agenzia (SIRIO);
- la Convenzione triennale per gli esercizi 2022-2024 sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Direttore dell'Agenzia;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 29 novembre 2021, concernente le risorse previste dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, con il quale è stata assegnata all'Agenzia delle Entrate la somma di € 157.155.298,05 da destinare all'incentivazione del personale per l'anno 2020;
- il decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 con cui, stante il conseguimento degli obiettivi per l'anno 2020, si dispone l'erogazione del saldo della Quota Incentivante che, unitamente all'acconto già assegnato, determina l'attribuzione complessiva di € 81.837.433,00 per l'anno 2020;
- gli Accordi con le Organizzazioni sindacali, Area dirigenti e Comparto Funzioni centrali del 31 agosto 2022, con i quali si è stabilito di destinare all'incentivazione del personale dirigente, per l'anno 2020, la quota di € 3.771.727,15 al lordo ed € 2.842.296,27 al netto

degli oneri a carico dell’Agenzia, in relazione alle risorse assegnate ai sensi dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; nonché la quota di € 1.860.000,00 al lordo ed € 1.401.657,87 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia, attribuita a titolo di quota incentivante;

- l’Accordo del 7 marzo 2023, sottoscritto dall’Agenzia e dalle organizzazioni sindacali Area dirigenti, con il quale è stato destinato all’incentivazione del personale dirigente di seconda fascia:

- a) l’importo di € 3.394.554,44 al lordo ed € 2.558.066,64 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia;
- b) l’importo di € 1.488.000,00 al lordo ed € 1.121.326,30 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia;

### RITENUTO

di dover definire per l’anno 2020 i criteri di erogazione della retribuzione di risultato relativamente alle attività svolte dai dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia, da erogare a seguito della positiva verifica dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi assegnati;

### CONSIDERATO

che le risorse disponibili per la retribuzione di risultato e per la remunerazione degli incarichi *ad interim* per l’anno 2020 ammontano complessivamente ad € **7.532.738,00** al netto degli oneri a carico dell’Agenzia;

### CONVENGONO

#### **1. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2020**

La remunerazione spetta previa valutazione positiva, tenendo conto dei mesi di svolgimento dell’incarico.

Le risorse disponibili indicate in premessa sono così ripartite:

1.1 – una quota pari a € **7.047.738,00** al netto degli oneri a carico dell’Agenzia è distribuita sulla base dei criteri di cui al successivo punto 2;

1.2 – una quota pari a € **485.000,00** al netto degli oneri a carico dell’Agenzia è distribuita sulla base dei criteri di cui al successivo punto 3.

## 2. CRITERI DI CORRESPONSIONE

### 2.1 Retribuzione di risultato

Al fine di valorizzare i risultati conseguiti e le competenze organizzative dimostrate dai dirigenti nel loro diretto apporto al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia una quota delle risorse di cui al punto 1.1, pari a € **5.990.738,00** è distribuita sulla base dei seguenti criteri.

Per ciascun incarico ricoperto viene attribuito, a seguito della valutazione, un parametro in base alla seguente tabella:

Valutazione complessiva	Matrice valutazione performance organizzativa/ performance individuale	Parametro base	Nei CRV con non più del 10% di eccellenti
<b>Eccellente</b>	3.3	120	128
	2.3	118	126
	3.2	115	123
<b>Più che adeguato</b>	1.3	110	113
	2.2	108	111
	3.1	106	106
<b>Adeguato</b>	1.2	104	104
	2.1	102	102
	1.1	100	100

Allo scopo di considerare adeguatamente le *performance organizzative* più direttamente connesse alle principali attività di missione dell’Agenzia, cui sono in larga misura legati gli obiettivi di Convenzione, la retribuzione di risultato è incrementata del 15% per gli obiettivi relativi alla direzione delle Direzioni provinciali I, II e III di Roma e I e II di Milano; del 10% per gli obiettivi relativi alla direzione dell’Ufficio Grandi contribuenti, del Settore Soggetti Rilevanti Dimensioni e del Settore Persone Fisiche, Lavoratori autonomi, Imprese minori ed enti non commerciali della DR Lombardia nonché per gli obiettivi relativi alla direzione degli Uffici Provinciali – Territorio di Roma e Milano.

Spetta inoltre la maggiorazione dell’8% per gli obiettivi relativi alla direzione di Direzioni provinciali e alla direzione degli Uffici provinciali – Territorio di Napoli e Torino, alla direzione del Centro Operativo di Pescara, alla direzione degli uffici della Divisione Contribuenti, della Direzione Centrale Grandi contribuenti e delle Direzioni regionali direttamente operativi nelle attività di controllo fiscale; del 5% per gli obiettivi relativi alla direzione di Uffici legali e Uffici controlli delle Direzioni provinciali.

La retribuzione di risultato è quindi calcolata attribuendo a ciascun dirigente – tenuto conto dei mesi di copertura dell’incarico – una quota parte del budget ponderata secondo il livello

retributivo della posizione rivestita e secondo i parametri base attribuiti a seguito della valutazione riportata, eventualmente maggiorati in misura percentuale in relazione alla tipologia degli obiettivi assegnati.

L'incremento medio pro-capite della retribuzione di risultato rispetto all'anno precedente, così calcolato, è comunque contenuto nel limite massimo del 15%.

## **2.2 Remunerazione dell'apporto alla riscossione**

Una quota delle risorse di cui al punto 1.1, pari a € **1.057.000,00** al netto degli oneri a carico dell'Agenzia, viene ripartita tra le diverse regioni in proporzione all'apporto che i rispettivi uffici hanno dato alla riscossione a titolo definitivo nell'anno 2020, a seguito dell'azione di prevenzione e contrasto all'evasione.

La ripartizione tra gli uffici è poi effettuata sulla base dell'*indice di riscossione* di ciascun ufficio, determinato dal rapporto tra quanto riscosso dall'ufficio e quanto complessivamente riscosso dagli uffici della regione. Tale indice viene ridotto del 30% se l'obiettivo monetario assegnato all'ufficio è conseguito in misura inferiore al 70% e comunque superiore al 50%. Se l'obiettivo è conseguito in misura compresa tra il 70% e il 90% l'indice viene ridotto del 20%.

La somma spettante a ogni ufficio in base all'indice di riscossione viene quindi suddivisa in parti uguali tra i dirigenti dell'ufficio che abbiano conseguito una valutazione positiva, commisurandola ai mesi di presenza. Tale criterio si applica anche per i dirigenti del Centro Operativo di Pescara, delle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano e della DR Valle d'Aosta. Il compenso non può comunque superare il doppio della quota media assegnata ai dirigenti degli uffici della regione. L'eventuale quota eccedente tale tetto è ripartita tra i dirigenti degli uffici della regione secondo l'indice di riscossione, con il vincolo che il compenso così spettante a ciascun dirigente non può superare l'importo di € 11.500.

Il criterio sopradescritto si applica anche agli uffici operativi delle direzioni regionali destinatari di obiettivo monetario. Anche in questo caso, il premio non può essere superiore a € 11.500 e non può essere inferiore a quello percepito dai dirigenti degli uffici non operativi della stessa direzione regionale.

Le eventuali quote residue vengono suddivise, sempre nel rispetto dei vincoli di cui sopra, tra i dirigenti degli uffici operativi dell'Agenzia: la somma spettante viene determinata utilizzando l'indice di riscossione dell'ufficio su base nazionale, dato dal rapporto tra quanto riscosso da ciascun ufficio e quanto complessivamente riscosso a livello nazionale.

Ai dirigenti degli uffici centrali che abbiano conseguito una valutazione positiva, viene assegnata una somma corrispondente al 12% del totale. Tale somma complessiva è ripartita in parti uguali, senza tener conto delle differenti retribuzioni di posizione.

Ai dirigenti delle direzioni regionali e degli Uffici provinciali – Territorio metropolitani, non destinatari di obiettivo monetario, che abbiano conseguito una valutazione positiva, è assegnata una somma pari al 24% del fondo di competenza della regione, da ripartirsi in

parti uguali senza tenere conto delle differenti retribuzioni di posizione, con un tetto corrispondente alla quota individuale dei dirigenti centrali. Le eventuali somme eccedenti sono ripartite tra i dirigenti degli uffici operativi della regione secondo l'indice di riscossione su base regionale.

### **3. INCARICHI AD INTERIM**

Per coloro che abbiano svolto incarichi *ad interim*, l'incremento della retribuzione di risultato previsto dall'art. 44, comma 1, lettera e) del CCNL Area Funzioni centrali, è determinato graduando la quota di risorse attribuita nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione prevista per gli incarichi dei dirigenti sostituiti, secondo la scala parametrica relativa alla valutazione riportata, per un importo complessivo di € **485.000,00** al netto degli oneri a carico dell'Agenzia.

### **4. CLAUSOLA DI SOSPENSIONE E DI ESCLUSIONE**

Alla corresponsione della retribuzione di risultato si applicano le disposizioni di cui all'accordo del 27 gennaio 2021 sulle clausole di sospensione e di esclusione del pagamento di premi e compensi incentivanti.

**Roma, 7 marzo 2023**

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>OO.SS. AREA DIRIGENZA</b>	
<b>FIRMATO</b>	<b>CISL FP</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>FP CGIL</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>UIL PA</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>CIDA FC</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>UNADIS</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>DIRSTAT-FIALP</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>FLEPAR</b>	<b>FIRMATO (nota a verbale)</b>

